

OGGETTO: COLLOCAMENTO DEI DISABILI – CHIARIMENTI SULLE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO

Con la nota 2283/2017, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione dell'art. 7 della legge 68/1999 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 6 e 2 del 2016), ai sensi del quale:

- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di avere alle proprie dipendenze persone disabili, i datori di lavoro interessati (*) possono assumerle mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della citata normativa;
- in caso di mancata assunzione (secondo le modalità che precedono) della persona disabile entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'insorgenza dell'obbligo, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.

In caso di violazione del suddetto obbligo, l'art. 15 della legge 68/1999 prevede:

- (al comma 4) il pagamento – per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo – di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis della legge 68/1999. Attualmente, pertanto, l'importo giornaliero della sanzione è pari a € 153,20 (€ 30,64 moltiplicato per 5) per ciascun disabile non assunto (CONFIMI ROMAGNA NEWS 26/2016);
- (al comma 4-bis) l'applicazione della procedura di diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. 124/2004 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 26/2016): entro trenta giorni dalla data di notificazione del verbale il datore di lavoro deve stipulare il contratto di lavoro con la persona disabile o presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione numerica. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.

La diffida può avere a oggetto l'effettuazione dell'adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pur tardiva, della richiesta di assunzione numerica o la stipula del contratto di assunzione, non anche la richiesta di convenzione di cui all'art. 11 della legge 68/1999, non potendosi estendere la portata della norma agevolativa a strumenti diversi rispetto ai due espressamente indicati dal legislatore.

(*) **Art. 3, comma 1 della legge n. 68/1999**

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1 e 6 del 2017).